

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 300-B)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 7^a Commissione permanente (Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile) del Senato della Repubblica
nella seduta del 5 febbraio 1964*

modificato dalla 9^a Commissione permanente (Lavori pubblici) della Camera dei deputati nella seduta del 4 giugno 1964 (V. Stampato n. 994)

presentato dal Ministro della Difesa

(ANDREOTTI)

dal Ministro delle Finanze

(MARTINELLI)

e dal Ministro dell'Interno

(RUMOR)

di concerto col Ministro del Bilancio

(MEDICI)

col Ministro del Tesoro

(COLOMBO)

e col Ministro dei Lavori Pubblici

(SULLO)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 9 giugno 1964*

Costruzione di alloggi per ufficiali e sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

Per la concessione da parte dello Stato in favore dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato del contributo di cui all'articolo 1 della legge 28 luglio 1950, n. 737, è autorizzato per l'esercizio 1963-64 un ulteriore limite d'impegno di lire 182.900.000.

La somma complessiva di lire 6 miliardi e 401.500.000 occorrente per il pagamento del contributo previsto dal comma precedente sarà iscritta in appositi capitoli degli stati di previsione della spesa dei Ministeri della difesa e delle finanze, in ragione rispettivamente di annue lire 140 milioni e 400.000 e lire 42.500.000 dall'esercizio 1963-64 all'esercizio 1997-98.

Art. 2.

Alla legge 28 luglio 1950, n. 737, sono apportate le seguenti modifiche:

1) All'articolo 1 sono aggiunti i seguenti commi:

« È pure autorizzato un limite d'impegno di lire 100 milioni nell'esercizio 1963-64 per la concessione da parte dello Stato in favore dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato del contributo di cui all'articolo 1 della legge 2 luglio 1949, n. 408, sui mutui che l'Istituto medesimo contrarrà con la Cassa depositi e prestiti o direttamente con altri enti per la costruzione, su aree scelte dal Ministero dell'interno e in base a progetti approvati dallo stesso Ministero, di alloggi da cedere in locazione ad ufficiali e sottufficiali in servizio

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Identico.

La somma complessiva di lire 6.401.500.000 occorrente per il pagamento del contributo previsto dal comma precedente sarà iscritta in appositi capitoli degli stati di previsione della spesa dei Ministeri della difesa e delle finanze, in ragione rispettivamente di:

lire 140.400.000 e lire 42.500.000 per l'esercizio 1963-64;

lire 70.200.000 e lire 21.250.000 per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964;

annue lire 140.400.000 e lire 42.500.000 per gli esercizi dal 1965 al 1997;

lire 70.200.000 e lire 21.250.000 per l'esercizio 1998.

Art. 2.

Identico.

Identico.

« È pure autorizzato un limite d'impegno di lire 100 milioni nell'esercizio 1963-64 per la concessione da parte dello Stato in favore dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato del contributo di cui all'articolo 1 della legge 2 luglio 1949, n. 408, sui mutui che l'Istituto medesimo contrarrà con la Cassa depositi e prestiti o direttamente con altri enti per la costruzione, su aree scelte dal Ministero dell'interno, e in base a progetti approvati dallo stesso Ministero, di alloggi da cedere in locazione ad ufficiali e sottufficiali in servizio permanente

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

permanente effettivo o in servizio continuativo.

La somma complessiva di lire 3 miliardi e 500 milioni, occorrente per il pagamento delle annualità di cui al comma precedente, sarà iscritta in appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno a partire dall'esercizio 1963-64 e fino all'esercizio 1997-98 »;

2) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

« La gestione autonoma dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato di cui al secondo comma dell'articolo 343 del testo unico approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modifiche, è estesa agli alloggi costruiti a norma dell'articolo 1 della presente legge per gli ufficiali e sottufficiali della Guardia di finanza e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in servizio permanente effettivo o in servizio continuativo.

Il generale di divisione comandante in seconda della Guardia di finanza e un rappresentante del Ministero dell'interno sono chiamati a far parte del Comitato centrale dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato quando vi si trattino affari relativi alla gestione speciale di cui al secondo comma dell'articolo 343 del testo unico approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165 e successive modifiche.

Gli alloggi di cui al primo comma sono concessi in affitto, a seconda dei casi, dai comandi superiori della Guardia di finanza stabiliti dal Ministero delle finanze o dal Ministero dell'interno, ai quali spetta anche dichiarare la revoca delle concessioni nei casi previsti dall'articolo 386 del testo unico sopra citato ».

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

effettivo o in servizio continuativo del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

La somma complessiva di lire 3.500.000.000 occorrente per il pagamento delle annualità di cui al comma precedente sarà iscritta in appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno in ragione di:

lire 100 milioni per l'esercizio 1963-64;

lire 50 milioni per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964;

annue lire 100 milioni per gli esercizi dal 1965 al 1997;

lire 50 milioni per l'esercizio 1998 ».

Identico.

Identico.

Il generale di divisione comandante in seconda della Guardia di finanza e un rappresentante del Ministero dell'interno sono chiamati a partecipare alle riunioni del Comitato centrale dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato quando vi si trattino affari relativi alla gestione speciale di cui al secondo comma dell'articolo 343 del testo unico approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modifiche.

Identico.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 3.

All'onere di lire 282.900.000 derivante dall'applicazione della presente legge per l'esercizio 1963-64 si farà fronte mediante riduzione degli stanziamenti dei capitoli n. 108 (lire 84.240.000), n. 130 (lire 28.080.000) e n. 144 (lire 28.080.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, dei capitoli n. 91 (lire 15.000.000), n. 93 (lire 7.500.000), n. 94 (lire 15.000.000) e n. 100 (lire 5.000.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, e dei capitoli n. 77 (lire 35.000.000), n. 93 (lire 50.000.000) e n. 100 (lire 15.000.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 3.

Le aree destinate alle costruzioni previste dalla presente legge, se ricadenti in Comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti o comunque dotati di piano regolatore generale, sono acquisite dall'Istituto nazionale per le case agli impiegati dello Stato a norma dell'articolo 6 della legge 4 novembre 1963, n. 1460.

Art. 4.

Identico.

Per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 e per gli esercizi 1965 e successivi si provvederà con gli ordinari stanziamenti degli stati di previsione della spesa dei Ministeri della difesa, delle finanze e dell'interno.

Identico.